



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo delegato in materia di riordino della disciplina della difesa d'ufficio ai sensi dell'art.16 della l. 31 dicembre 2012, n.247

(preambolo)

Art.1

(modifiche all'art.29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'art.29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, emesse con il d.lg. 29 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modifiche:

a) I commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti come segue:

1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio.

1-*bis*. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 viene disposto da parte del Consiglio nazionale sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato da parte del Consiglio dell'ordine circondariale, ovvero da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
- b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
- c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'art. 9 della l. 31 dicembre 2012, n.247.

b) Dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

1-*ter*. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza, che provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-*bis* e trasmette gli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale. Avverso la decisione di rigetto della

domanda è ammessa opposizione ai sensi dell'art.7 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio è necessario non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento e dimostrare l'esercizio continuativo di attività nel settore penale, comprovando la partecipazione ad almeno dieci udienze camerale o dibattimentali all'anno, escluse quelli di mero rinvio. Il professionista iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la predetta documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista viene cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale.

1-quinquies. I professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.

Art.2 **(Disposizione transitoria)**

1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio predisposti dai Consigli dell'ordine circondariale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti automaticamente nell'elenco nazionale previsto dall'art.29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, l'iscritto che intenda mantenere l'iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall'art.29, comma *1-quater*, delle disposizioni medesime.

Art.3 **(Modifiche all'art.97 del codice di procedura penale)**

Il comma 2 dell'art.97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'art.29 delle disposizioni di attuazione. I consigli dell'ordine circondariale forense predispongono, ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, un elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per l'indicazione dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità”.

Il comma 4 dell'art.97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio, nominato ai sensi dei commi 2 e 3, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa un ulteriore difensore

immediatamente reperibile, purché iscritto nell'elenco di cui al comma 2. Quando ciò non sia possibile, designa altro difensore immediatamente reperibile, anche non iscritto all'elenco di cui al comma 2. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un ulteriore nominativo al Consiglio dell'ordine circondariale, tratto dall'elenco di cui al comma 2.”

Il comma 5 dell'art.97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“5. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per legittimo impedimento, a seguito di trasmissione del procedimento ad altra autorità per motivi di competenza territoriale ovvero per ragioni di incompatibilità. In tali casi, l'autorità procedente designa altro difensore d'ufficio ai sensi del comma 4.”

Art.4
(Modifiche all'art.102 del codice di procedura penale)

All'art.102 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

“3. Il sostituto processuale del difensore d'ufficio deve essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 97, comma 2.”

Art.5
(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono discendere nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.